



COMUNE DI PORTE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 3 in data 18/04/2007**

Articolo 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell'addizionale comunale all'Irpef di cui al D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, all'oggetto "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef", a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16/06/1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, commi 142 e 143 della legge n. 296 del 27.12.2006.

Articolo 2
APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto degli oneri deducibili e dei crediti (D.Lgs. 360/1998 art. 1, c. 4), determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 e ss.mm. e ii.
2. In prima applicazione, non viene stabilita una soglia di esenzione diversa da quella prevista dalle norme in vigore. Sono quindi esenti i redditi di qualsiasi tipo, inferiori alla soglia sotto la quale, qualunque tipo di reddito, già non tassato alla fonte, risulta esente.

E' fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali delle soglie medesime con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di una valutazione delle realtà sociali del territorio, non disgiunto dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio.

3. L'addizionale si applica ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce la determinazione dell'aliquota siano iscritti nei registri anagrafici.

Articolo 3
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota viene determinata annualmente nei limiti di legge. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio. L'aliquota può essere ridotta qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili.
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. a) della legge n. 296 del 27.12.2006.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di comp artecipazione dell'addizionale è stabilita nella percentuale dello 0,5 % (zero virgola cinque percento).
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito Internet.

Articolo 4
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto il Responsabile dei Servizi economico-finanziari.
2. A tale responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale previsti dalla legge e/o dal regolamento dell'Ente.

Articolo 5
VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Il presente regolamento verrà quindi integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai Comuni.

Articolo 6
TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 7
EFFICACIA

1. Il presente regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove disposizioni legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 8
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente regolamento.